

EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE

EGR. SIG. ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE REGIONE PUGLIA

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

Il sottoscritto dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Regionale della FIMMG Puglia, assistito dall'Avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 8,

PREMESSO

- che in Gazzetta Ufficiale del 30/07/2010 è stato pubblicato l'accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale relativo al Biennio economico 2008-2009, siglato in data 10/03/2010;
- che l'art. 8 del predetto accordo prevede l'erogazione di arretrati per gli anni 2008 e 2009 e incrementi per l'anno 2010;
- che con circolare del 18/02/2011, la Regione ha stabilito di erogare quanto dovuto a titolo di arretrati definendone le modalità;
- che tuttavia nulla è stato erogato, tanto che ad oggi i medici non hanno ricevuto gli arretrati;
- che inoltre in data 16/12/2010 è stato raggiunto l'accordo in sede di Comitato Permanente Regionale per l'erogazione della quota capitaria individuale ai sensi del punto 4 –e seguenti-, Lettera A), art. 59 dell'ACN;
- che detto accordo prevede l'erogazione delle somme ivi individuate entro e non oltre la mensilità di maggio ma ad oggi non risulta che sia stata nemmeno iniziata l'attività di conteggio e di liquidazione secondo le modalità stabilite;
- che i fatti sopra indicati rappresentano per la FIMMG una gravissima lesione dei diritti dei medici di medicina generale ed un grave ed immotivato ostacolo

all'esercizio delle sue prerogative sindacali, trattandosi del mancato rispetto di accordi tra parte pubblica e parte sindacale per l'appunto,

- che la FIMMG non intende tollerare simili inerzie per di più immotivate;

ciò premesso, il deducente

DIFFIDA

l'Assessore alle Politiche della Salute e il Direttore Generale a procedere alla erogazione di quanto dovuto ai medici di medicina generale a titolo di arretrati secondo quanto stabilito dall'ACN del luglio 2010 entro e non oltre la mensilità di Marzo 2011. Diffida inoltre ad adottare ogni atto necessario alla erogazione di quanto stabilito in sede di Comitato Regionale in data 16/12/2010 entro il mese di Maggio come stabilito;

INVITA

l'Assessore e il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 ad indicare il Responsabile del procedimento.

AVVERTE

sin d'ora che ove non si dia un concreto riscontro alle giuste e legittime aspettative dei medici di medicina generale saranno tutelati i diritti e gli interessi degli istanti presso ed innanzi la competente Magistratura del lavoro per la repressione della condotta antisindacale evidenziata.

Bari, 31/03/2011.

Dott. Filippo Anelli

Avv. Michele Langiulli